



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
205	02/11/2023	17	7

Oggetto:

Ordinanza - ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 e s.m.i., per la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 co. 1 e 133 co. 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., illecito amministrativo accertato dall' ARPAC, con nota n. 72288/2019. Trasgressore: Legale Rappresentante della Ditta Golden Laundry - Giovanni Lavornia. Obbligato in solido: Ditta Golden Laundry.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, in data 18/11/2019, un controllo dello scarico di acque reflue della Ditta Golden Laundry Lavanderia Industriale, redigendo verbale di sopralluogo e prelievo n. 86/DFC/19 e rapporto di prova R.G. 20190026463/2019;
- Che dalle attività ispettive, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, è emerso:
 - *“È stato effettuato uno scarico di acque reflue non conforme ai limiti stabiliti dall'atto autorizzativo per il parametro “Tensioattivi totali”, cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art. 133 comma 1, dello stesso D. Lgs. 152/06 e s.m. e i”;*
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota 72288/2019 trasmessa a mezzo Pec del 06/12/2019 prot. reg 750171 del 09/12/2019, l'ARPAC contestava, ai sensi della L. 689/1981 ed s.m.i., al Sig. Lavernia Giovanni, in qualità di rappresentante legale della ditta in oggetto, la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 co. 1 e 133 co. 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., per il superamento dei parametri limite di cui sopra;

RILEVATO

- Che il verbale di contestazione risulta correttamente e tempestivamente notificato;
- Che, dal verbale di accertamento, il ricettore dello scarico era il corpo idrico superficiale Vallone Fontanelle;
- Che sono pervenute memorie difensive in data 10/12/2019, acquisite al prot. reg. 755164 del 11/12/2019;
- Che, in tali memorie, che si intendono qui integralmente riportate, si legge di un intervento, effettuato dalla ditta, atto a rimuovere le criticità che hanno dato luogo allo scarico non conforme;
- Che a tali memorie era allegato il rapporto di prova n. 19/295312/AS, effettuato dalla Servizi Controllo Qualità s.r.l.. All'esito di tali analisi, la ditta Servizi Controllo Qualità s.r.l. esprimeva parere di conformità del campione analizzato all'allegato V parte III del D.lgs. 152/2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”;*
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”;*
- il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”;*
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*

- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 sancisce: *“Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.”*
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali;

CONSIDERATO IN FATTO

- Che non sussistono esimenti in favore del Sig. Lavernia Giovanni;
- Che, in virtù della immediata risoluzione dei problemi rilevati dalla Ditta Golden Laundry, è senz'altro applicabile la riduzione della sanzione prevista dall'art. 140 del D.lgs. 152/2006, sopra riportato;
- Che, tanto considerato, la sanzione è determinata nell'ammontare di € 3.000,00 (Tremila/00), pari al minimo edittale.

VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 comma 2 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 140 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 518560 del 27/10/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

- Di ingiungere al sig. Lavernia Giovanni, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, rappresentante legale della Ditta Golden Laundry, in qualità di trasgressore, ed alla Ditta Golden Laundry s.a.s. p.iva ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di **€ 3.000,00 (Tremila/00), oltre eventuali spese di notifica**, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui alla contestazione ARPAC 72288/2019.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- Lavernia Giovanni - Codice tributo: 531
- Oppure
- Ditta Golden Laundry – Codice tributo: 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo

uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati in **€ 8,50 (Otto/50)**. Lo stesso atto viene notificato, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha elevato la contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta